

Comune di Borgofranco d'Ivrea

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

(Articoli 97, 117, sesto comma e 118, commi primo e secondo, della Costituzione

Articoli 3, comma 4, 7 e 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 4, Legge Regionale 1 dicembre 2008, n. 32.

D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229 e D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313

Articoli 18 e 19, Legge Regionale 27 gennaio 2009, n. 3.)

*Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2009*

Art. 1. Istituzione della Commissione locale per il paesaggio

1. *È istituita la Commissione locale per il paesaggio del Comune di Borgofranco d'Ivrea ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 4 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i. .
La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Borgofranco d'Ivrea.
A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lsg. 267/2000 e s.m.i, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.*

Art. 2. Composizione della Commissione

1. *La Commissione è composta da 3 componenti nominati dalla Giunta del Comune di Borgofranco d'Ivrea, sentiti i capigruppo consiliari, secondo i criteri definiti all'art. 4 sopra citato e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 4-10229, dagli Articoli 18 e 19 della L.R. 27 gennaio 2009, n. 3 e dalla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229, modificata dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 58-10313.*
2. *I componenti della Commissione per il paesaggio:*
- a) *non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o della Commissione Urbanistica Consiliare se costituite;*
 - b) *non possono essere dipendenti del Comune di Borgofranco d'Ivrea;*
 - c) *non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali e quelli Circoscrizionali;*

- d) devono essere tecnici esterni all'amministrazione, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie elencate all'art. 4, comma 2, della L.R. n. 32/2008 e s.m.i., con esperienza maturata almeno triennale.
3. Nessun compenso è dovuto ai componenti della commissione.

Art. 3. Durata in carica della Commissione

1. La Commissione resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale, di cui al precedente art. 4, comma 1, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 180 giorni dalla sua scadenza.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
- a. per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - b. per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
4. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4. Funzionamento della Commissione per il paesaggio

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, su convocazione del Presidente, sentito il responsabile del procedimento, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal responsabile del procedimento paesaggistico, nominato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/2000 e s.m.i., il quale assiste ai lavori senza diritto di voto.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
5. Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal responsabile del procedimento paesaggistico, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dal Presidente e dai componenti della Commissione presenti ed é allegato in copia agli atti relativi.